

(N. 2423-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE NEGRONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1958 (V. Stampato n. 3288)*

d'iniziativa dei deputati **TITOMANLIO Vittoria** e **D'ESTE Ida**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1958

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1958

Estensione al liceo linguistico « Nazareth » di Napoli delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere.

ONOREVOLI SENATORI. — I titoli di ammissione alla Facoltà di magistero presso le Università ed agli Istituti superiori per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere sono fissati dall'articolo 2 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

In virtù dell'articolo 15 del decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, integrato dal decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1062, sono ammesse ai corsi sopradetti anche le alunne che regolarmente frequentano tutti i corsi e superano gli esami di licenza ai sensi dell'articolo 15 ora citato, presso la scuola civica « Regina Margherita di Genova », o presso la scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano.

Tali disposizioni sono state estese, con la legge 9 ottobre 1951, n. 1130, alle alunne dell'istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano e, successivamente, con la legge del 12 marzo 1957, n. 94, alle alunne dai licei linguistici « Santa Caterina da Siena » di Venezia e « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame mira ad estendere le stesse disposizioni al liceo linguistico « Nazareth » di Napoli, avente finalità del tutto identiche a quelle degli istituti sopra ricordati, con gli stessi ordinamenti ed analoghi programmi. Il liceo linguistico « Nazareth » di Napoli è stato regolarmente autorizzato con decreto ministeriale 1° settembre 1954, e funziona già con quattro classi, e la quinta classe comincerà a funzionare col prossimo anno scolastico.

È opportuno sottolineare il fatto che gli istituti, i quali attualmente beneficiano delle ricordate disposizioni di legge, si trovano tutti nell'Italia del nord! L'istituto « Nazareth » di Napoli è l'unico del genere nell'Italia centro meridionale.

Basta questo semplice rilievo per indurci a concludere favorevolmente al disegno di legge in esame: per evidenti motivi di equità, per andare incontro alla vivissima attesa delle famiglie e delle popolazioni del Mezzogiorno, ed infine per assecondare il naturale sviluppo degli studi di lingue straniere, la cui necessità pratica si fa sempre più viva ed urgente.

Pertanto raccomando agli onorevoli senatori di voler dare la loro approvazione all'articolo unico del disegno di legge, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

NEGRONI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni, per le quali è consentita la ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Università e gli Istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » di Genova, dall'istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, dai licei linguistici « Santa Caterina da Siena » di Venezia, e « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, sono estese alle alunne del liceo linguistico « Nazareth » di Napoli, al quale si applicano anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130.